CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Il Decreto Dignità e le principali novità fiscali del periodo -

11 settembre 2018

Indice:

Le principali novità 1
Decreto Dignità 2
Le altre novità del periodo 4

Le principali novità:

- iper-ammortamento;
- credito d'imposta ricerca e sviluppo;
- comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- fatturazione elettronica;
- *split payment*;
- compensazione delle somme iscritte a ruolo;
- blocco delle compensazioni effettuate tramite il modello F24;
- credito d'imposta pubblicità.

1. Decreto Dignità

Il **Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87** (di seguito anche "Decreto Dignità" o "Decreto") recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*" è stato convertito con Legge 9 agosto 2018 n. 96 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018.

Nella tabella che segue riportiamo, in sintesi, le principali novità del Decreto n. 87/2018:

Argomento	D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità)
IPER AMMORTAMENTO (ART. 7)	Il Decreto Dignità ha introdotto delle limitazioni all'agevolazione fiscale dell'iper-ammortamento. Nello specifico, ha previsto che tale agevolazione spetti unicamente a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Pertanto, nel caso in cui i beni oggetto dell'iper-ammortamento dovessero essere **ceduti all'estero o destinati a strutture produttive situate all'estero (anche se appartenenti alla stessa impresa)**, sarà necessario restituire, mediante una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o la delocalizzazione, le quote di agevolazione complessivamente fruite nei precedenti periodi d'imposta, **senza**

	l'applicazione di sanzioni e interessi. Il venir meno dell'agevolazione e, quindi, la restituzione delle maggiorazioni complessivamente dedotte non avviene nei seguenti casi: 1) se nello stesso periodo d'imposta della cessione o della delocalizzazione l'impresa: - sostituisce il bene ceduto o delocalizzato con un altro bene materiale strumentale nuovo anche' esso "Industria 4.0"; - attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione; 2) qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. Le sopra citate novità si applicano a decorrere dagli investimenti **effettuati successivamente al 14 luglio 2018** (data di entrata in vigore del Decreto).
CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (ART. 8)	Con riguardo al "credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo", il Decreto Dignità ha previsto che non sono più considerati ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui all'articolo 3, comma 6 lett. d) del D.L. n. 145/2013, derivanti da **operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo**. Si tratta delle spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale. La nuova disposizione prevede che, ai fini in esame, si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo n. 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo n. 2359 del codice civile, sono considerate società **controllate**: le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto); le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto); le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (c.d. controllo contrattuale). Le novità si applicano, in deroga all'articolo n. 3 della L. n. 212/2000, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14.07.2018** (data di entrata in vigore del Decreto in commento), vale a dire **dal 2018**, per i soggetti "solari", anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, resta, invece, comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE (ART. 11)	In base al D.L. n. 78 del 2010, i dati delle fatture emesse, ricevute e registrate devono essere trasmessi con cadenza trimestrale entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, fatta eccezione per i dati del secondo trimestre che devono essere inviati entro il 17 settembre. Il Decreto Dignità, tuttavia, rinvia al 28.02.2019 il termine per l'invio delle fatture relative al **terzo trimestre 2018 ed esplicita i termini di invio dei dati da parte di soggetti passivi IVA che, nel 2018, trasmettono la comunicazione con cadenza semestrale.** L'invio della comunicazione per il 2018, a scelta del contribuente con cadenza trimestrale o semestrale, dovrà, pertanto, essere effettuato: - per il 1° semestre 2018 e per il 2° trimestre 2018 entro il **01.10.2018** (il 30.09 cade di domenica); - per il 2° semestre 2018, il 3° trimestre 2018 e il 4° trimestre 2018 entro il **28.02.2019**.

	In sede di conversione del Decreto è stata prevista la soppressione a partire dall' 1.01.2018 dell'invio della comunicazione dei dati delle fatture da parte dei **produttori agricoli** in regime di esonero. Si ricorda che, a decorrere **dall'1.01.2019**, in ragione dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, la comunicazione dei dati delle fatture è abolita (articolo 1, comma 916 della Legge n. 205/2017).
PROROGA DELLA FATTURA ELETTRONICA PER LE CESSIONI DEI CARBURANTI (ART.11-*BIS*)	Tra le altre novità in materia di IVA, il Decreto Dignità conferma il rinvio **dall'1.07.2018 all'1.01.2019** dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione. Di conseguenza, è ancora possibile continuare ad utilizzare la **scheda carburante** fino al 31.12.2018, nel rispetto però dell'obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili (obbligo previsto a decorrere dall'01.07.2018). Il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica non riguarda la generalità delle cessioni di carburante. Resta fermo, infatti, con decorrenza dall'1.07.2018, l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori diverse da quelle effettuate presso impianti di distribuzione stradale.
COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO (ART. 12-*BIS*)	L'articolo 12-*bis* del Decreto Dignità ha riconosciuto anche per l'anno 2018 la possibilità per le imprese e i lavoratori autonomi che vantano crediti commerciali e professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione, di compensarli con le somme dovute a seguito di cartelle di pagamento o atti esecutivi, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31.12.2017. La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali potrà quindi essere esercitata a decorrere dal 12.08.2018 (data di entrata in vigore della Legge n. 96 del 2018): - in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione; - qualora la somma affidata all'Agente della riscossione sia inferiore o pari al credito vantato.
SPLIT PAYMENT (ART.12)	Il Decreto Dignità ha introdotto il nuovo comma 1-*sexies* all'articolo17-*ter* del DPR n. 633/1972, attraverso il quale è stato previsto l'esonero dal meccanismo dello *split payment* per le prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina (ad esempio Amministrazioni Pubbliche, enti pubblici economici, fondazioni partecipate dalla PA, società controllate o partecipate dalla PA, enti pubblici gestori di demanio collettivo con esclusione delle operazioni afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico) i cui compensi sono **assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973**. A titolo esemplificativo, l'esonero riguarda i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, come avvocati, architetti, dottori commercialisti, medici, notai, ecc. (art. 25 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973). Dato il tenore letterale della norma, l'esonero dovrebbe applicarsi alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.07.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità).
ESONERO DALL'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE NEI REGISTRI IVA (ART. 11)	In sede di conversione in Legge è stato inserito l'articolo 11 comma 2-*bis* D.L. n. 87/2018 che prevede, per i soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni dei dati delle fatture di cui al comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs n. 127/2015 **l'esonero dall'obbligo di annotazione delle fatture emesse e ricevute nei registri IVA** ex articoli 23 (registri vendite) e 25 (registro acquisti) del D.P.R. n. 633/1972. Si ritiene che questa disposizione sia collegata **all'utilizzo della fattura elettronica**. In sostanza, l'esonero dall'annotazione sui registri IVA delle fatture elettroniche decorrerà:

	• in via anticipata dal 12.08.2018: nel caso in cui il fornitore si sia avvalso della possibilità di emettere la fattura in formato elettronico; • dal 2019: per tutte le fatture elettroniche, emesse o ricevute indipendentemente dal fatto che la conservazione elettronica di tali fatture sia effettuata avvalendosi dei servizi forniti dall'Agenzia delle entrate o venga effettuata direttamente dal contribuente.

2. Le altre novità del periodo

Le ulteriori novità fiscali di periodo, non contenute nel Decreto Dignità, ma che risultano essere d'interesse per le imprese, si riferiscono alla pubblicazione del **provvedimento del 28 agosto 2018 n. 195385** con cui sono state diramate le disposizioni attuative della norma riguardante il blocco delle compensazioni effettuate tramite il modello F24 e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **Decreto del 16 maggio 2018 n. 90** contente le modalità ed i criteri per la concessione degli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
La tabella che segue riporta, sinteticamente, gli aspetti salienti di ciascun intervento normativo.

Argomento	Altre novità fiscali del periodo
LE REGOLE SUL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI APPLICABILI DAL 29 OTTOBRE 2018	Con provvedimento del 28 agosto n. 195385, l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri per la sospensione dell'esecuzione dei modelli F24 riguardanti le compensazioni "a rischio". Si ricorda che l'articolo 37, comma 49-*ter* del D.L. n. 223/2006, introdotto dalla Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), prevede che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, **fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che **presentano profili a rischio**. Dalla relazione accompagnatoria alla Legge di bilancio 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, sono oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie: • l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso; • la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione; • i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo. Qualora, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento è eseguito, fatto che, in ogni caso, si verifica, in assenza di blocco, decorsi i 30 giorni dalla presentazione della delega di pagamento con il modello F24. In caso contrario, la delega di pagamento **non è eseguita** e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. I criteri previsti dal Provvedimento del 28 agosto 2018 e decorrenti dal **29.10.2018** che saranno utilizzati per i potenziali "blocchi" dei modelli F24 riguardano: - la tipologia del debito pagato; - la tipologia del debito compensato; - la coerenza dei dati indicati nel modello F24; - i dati presentati in Anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, inerenti ai soggetti indicati nel modello F24;

	- il pagamento dei debiti iscritti a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010. Sempre a decorrere dal 29.10.2018 i modelli F24 contenenti l'utilizzo in compensazione dei crediti per il pagamento delle somme iscritte a ruolo devono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI	L'articolo 57-*bis* del D.L. n. 50/2017 e il DPCM del 16.05.2018 n. 90 (pubblicato in G.U. n. 170 del 24.07.2018) prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati: - sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; - sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Per beneficiare dell'agevolazione, il valore complessivo degli investimenti deve superare **almeno dell'1%** gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (si intendono, quindi, la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra, non il singolo giornale o la singola emittente). Sono, pertanto, agevolabili: - gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati dal 24.06.2017 al 31.12.2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, fermo restando che il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. - i suddetti investimenti incrementali su stampa, radio e tv effettuati dall'1.01.2018; Per il 2017 non sono, quindi, agevolati gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e tv. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica), ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali. Tale credito, utilizzabile **esclusivamente in compensazione mediante il modello F24**, spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito ed è pari al **75%** del valore degli investimenti effettuati (**90%** nel caso di PMI e start up innovative). Il contribuente che intende fruire del credito d'imposta è tenuto a presentare mediante **apposito modello** (approvato in data 31.07.2018 e reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)**:** • la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato; • la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. Per l'anno 2017 sarà necessario presentare la **sola "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"**. I termini per la presentazione del **modello** sono: • per l'anno 2017: dal **22.09.2018** al **22.10.2018** per la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"; • per l'anno 2018: dal **22.09.2018** al **22.10.2018** per la "Comunicazione per l'accesso al credito" e dall'**1.1.2019** al **31.01.2019** per la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati";

	• a regime (dal 2019 in avanti): dal 1° al 31 marzo di ciascun anno per la "Comunicazione per l'accesso al credito" e dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo per la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati". Si ricorda, infine, che il modello va presentato **esclusivamente in via telematica** tramite apposita piattaforma resa disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.